



Questura di Roma

REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA OPERANTI NELLA PROVINCIA DI ROMA



Questura di Roma

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1	- Compiti	pag. 5
Articolo 2	- Uniformi	pag. 6
Articolo 3	- Armamento	pag. 7
Articolo 4	- Formazione ed aggiornamento professionale	pag. 7
Articolo 5	- Turni di servizio	pag. 8
Articolo 6	- Dotazione	pag. 9
Articolo 7	- Controlli e Sanzioni disciplinari	pag. 9

TITOLO II SERVIZI

Articolo 8	- Centrale Operativa	pag. 10
Articolo 9	- Tipologia dei servizi	pag. 11
Articolo 10	- Servizio vigilanza fissa	pag. 11
Articolo 11	- Servizio vigilanza antirapina esterna ed interna	pag. 12
Articolo 12	- Servizio vigilanza con unità cinofile	pag. 14
Articolo 13	- Servizio vigilanza in ambito aeroportuale	pag. 15
Articolo 14	- Servizio di vigilanza saltuaria	pag. 16
Articolo 15	- Servizio di vigilanza ai caveaux degli istituti di credito	pag. 17
Articolo 16	- Servizio di teleallarme e pronto intervento	pag. 18
Articolo 17	- Servizio di trasporto valori	pag. 18

17.1	Norme generali	pag.18
17.2	trasporto con utilizzo di sistemi di macchiatura dei valori cartacei	pag.20
17.3	trasporto con utilizzo di sistemi di difesa passiva tradizionali	pag.22
17.3.1	norme operative	pag.22
17.3.2	trasporto valori fino Euro a 100.000,00	pag.23
17.3.3	trasporto valori oltre Euro 100.000,00 fino a Euro 1.000.000,00	pag.23
17.3.4	trasporto valori da 1.000.000,00 Euro fino a Euro 2.070.000,00	pag.24
17.3.5	trasporto valori superiori a Euro 2.070.000,00	pag.24



Questura di Roma

17.4	trasporto valori a lunga percorrenza	pag.25
17.4.1	trasporto valori a lunga percorrenza con il concorso di piu' Istituti di vigilanza	pag.25
17.5	trasporto valori notturno (provinciale ed extraprovinciale)	pag.26

Articolo 18	- Servizio di vigilanza al caveau dell'Istituto	pag. 27
Articolo 19	- Servizio di scorta a beni a bordo dei treni	pag. 27
Articolo 20	- Servizio di scorta a beni trasportati dall'utente	pag. 28

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21	pag. 29
Articolo 22	pag. 30
Articolo 23	pag. 30



Questura di Roma

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI ROMA

VISTO Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773 e del relativo Regolamento di esecuzione R.D. del 6 maggio 1940, n. 635;

VISTI il R.D.L. del 26/9/1935, n. 1952 convertito in Legge del 19/3/1936, n.508 e R.D.L. del 12/11/1936, n.2144 che attribuiscono al Questore diretto potere regolamentare e disciplinare in materia;

VISTO il Regolamento di Servizio emanato dal Questore, pro tempore di Roma in data 24 aprile 2001, a seguito delle direttive contenute nella circolare ministeriale 559/C.26111.10089.D (7) del 22 giugno 2000;

VISTE le direttive del Ministero dell'Interno contenute nelle circolari ministeriali:

prot.n.557/B.224.10089.D.58(18) dell'11/03/2002;
prot.n.557B.11947.10089.D.(1) del 06/12/2002;
prot.n.5578.17612.10089.1)(3) del 08/07/2003;
prot.n.557.1/B=17047.10089.D(7)2 del 24/06/2003;
prot.n.557/PAS.15442.10089.D.(7)2 del 11/01/2005;

RITENUTO necessario, alla luce delle disposizioni ministeriali, rivisitare le disposizioni contenute nel Regolamento di Servizio apportando modifiche ed integrazioni alle prescrizioni vigenti al fine di migliorare la prevenzione di eventi delittuosi, la sicurezza degli operatori e garantire l'efficienza del servizio;

E M A N A

Il seguente Regolamento di Servizio disciplinante l'attività degli Istituti di vigilanza e delle singole guardie particolari giurate dipendenti.



Questura di Roma

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1

(COMPITI)

I titolari della licenza rilasciata ai sensi dell'art.134 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di vigilanza devono:

- tenere esposto il tariffario nei locali cui accede il pubblico;
- organizzare i servizi di vigilanza avvalendosi esclusivamente di proprie strutture, propri mezzi e di guardie particolari giurate dipendenti evitando qualsiasi situazione di commistione e/o contenzia fatte salve le deroghe previste per il servizio trasporto valori di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
- dare comunicazione al Questore dell'assunzione di servizi di vigilanza conseguiti in offerta congiunta con il ricorso allo strumento contrattuale dell'Associazione Temporanea d'Impresa, trasmettendo copia dell'offerta e del contratto stipulato. Le condizioni contrattuali debbono essere tali da escludere la surrogazione o qualsiasi altra forma di sostituzione nella conduzione dei servizi di vigilanza da parte di istituti o altri soggetti privi di autorizzazione ex art.134 nonché l'impiego promiscuo di personale e mezzi di un Istituto di vigilanza per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se facente parte dello stesso Raggruppamento di Imprese;
- svolgere l'attività autorizzata in locali che siano resi indipendenti da qualsiasi altra attività;
- tenere nei predetti locali o in quelli preventivamente indicati tutta la documentazione riguardante l'attività svolta ed esibirla ad ogni richiesta delle Forze dell'Ordine, consentendone la consultazione e, qualora ritenuto necessario, l'acquisizione di copia;
- in caso di assenza del titolare presso la sede dell'istituto dovrà essere sempre presente un suo incaricato il quale dovrà attendere a quanto indicato al punto precedente;
- non impiegare le guardie particolari giurate in servizi diversi da quelli indicati nel presente decreto e che comunque esulino dalla tutela dei beni patrimoniali. In particolare non dovranno essere effettuati servizi (cd. servizi di body guard) finalizzati alla tutela dell'integrità fisica delle persone di cui rimangono titolari esclusivi le Forze di Polizia;
- inviare al Questore, alla fine di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento ad una analisi delle problematiche che hanno riguardato l'esercizio fornendo, altresì, le seguenti notizie: le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno; l'acquisizione o le perdite di clienti e le cause che hanno determinato tali variazioni; eventuali variazioni della composizione societaria; eventuali situazioni debitorie nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi ed Uffici Tributarî (IVA) e le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità; le risorse tecniche logistiche; le caratteristiche tecniche e le misure di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio trasporto valori; i controlli periodici a cui sono stati sottoposti tutti i mezzi impiegati nelle varie tipologie di servizio; i corsi organizzati per la formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie



Questura di Roma

particolari giurate; l'attività espletata con unità cinofile. La relazione deve essere accompagnata unicamente dall'elenco del parco auto/furgoni e dell'apparato tecnico logistico in dotazione all'Istituto, nonché dalla documentazione relativa alle unità cinofile elencata al successivo art. 12. I registri e la documentazione certificanti i dati forniti con la predetta relazione debbono essere conservati dagli Istituti di vigilanza secondo le modalità prescritte all'art. 21 del presente Regolamento;

- provvedere affinché le guardie particolari giurate dipendenti abbiano la disponibilità di tutti i mezzi necessari all'efficiente espletamento dei servizi;
- esporre in bacheca i turni di servizio delle guardie particolari giurate per presa visione da parte delle stesse;

Le guardie particolari giurate :

- devono mantenere un livello adeguato di prontezza di riflessi e di attenzione a garanzia della sicurezza dell'obiettivo vigilato e della propria incolumità fisica. Pertanto, le guardie particolari giurate devono essere impiegate in turni lavorativi che non eccedano i limiti orari fissati, usufruendo delle necessarie pause, laddove previste, e dei prescritti periodi di riposo giornaliero consecutivo. La prestazione di lavoro straordinario è consentita solo in situazioni eccezionali e, comunque, nei limiti stabiliti dalla norma. L'orario di lavoro notturno non può superare le otto ore in media nelle 24 ore, la valutazione dello stato di salute delle guardie particolari giurate addette al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici in conformità con quanto previsto da disposizioni vigenti;
- devono, prima dell'inizio del servizio, essere a conoscenza delle norme che lo regolano e devono essere munite dell'ordine di servizio scritto in cui dovrà essere indicato la natura degli obiettivi da vigilare e i rischi connessi e tutte le modalità di svolgimento dello stesso;
- devono attenersi scrupolosamente alle consegne scritte che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica;
- devono assicurarsi, prima di intraprendere il servizio, dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate;
- non possono essere distratte dal loro servizio, ma devono aderire ad ogni richiesta ad esse rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del Testo Unico Leggi di P.S. (R.D.n.773 del 18 giugno 1931).

Art. 2 (UNIFORMI)

Salvo i casi opportunamente autorizzati, le guardie particolari giurate durante l'espletamento del servizio devono indossare l'uniforme approvata dalle competenti Autorità.

Nessuna modifica o aggiunta può essere apportata alle uniformi, fregi e distintivi se non previa autorizzazione della competente Autorità.

E' consentito alle guardie particolari giurate portare in servizio le manette purché in modo non visibile.



Questura di Roma

Art. 3 (ARMAMENTO)

Le guardie particolari giurate per l'espletamento del servizio possono essere dotate delle armi del tipo e calibro consentite, di proprietà delle stesse, previo ottenimento del relativo porto d'armi.

L'uso dell'arma è consentito solo nei casi previsti dagli artt. 52-54 C.P.

Le guardie particolari giurate hanno l'obbligo della più diligente custodia delle armi in loro possesso, non consegnandole a chicchessia, adoperando le cautele necessarie ad impedire che alcuno possa impossessarsene agevolmente, con divieto assoluto di locazione e comodato.

Gli Istituti di vigilanza che intendano far utilizzare alle proprie guardie particolari giurate armi lunghe, per specifici servizi di vigilanza, debbono essere preventivamente autorizzati dal Questore e debbono osservare le seguenti prescrizioni:

- le armi lunghe, del calibro consentito e del tipo iscritto nel Catalogo Nazionale Armi, devono essere di proprietà delle singole guardie particolari giurate e caricate a palla;
- le stesse dovranno essere custodite, scariche, al termine del servizio, in appositi armadietti di ferro, ubicati nel caveau dell'istituto. Le chiavi, dei predetti armadietti, muniti di serratura, dovranno essere tenute, unicamente, dalle singole guardie particolari giurate;
- l'uso dell'arma lunga e il relativo porto d'armi a tassa ridotta deve intendersi limitato esclusivamente all'effettuazione del servizio per il quale è stato autorizzato;
- l'arma lunga di proprietà della guardia giurata, deve essere denunciata presso l'Ufficio di Polizia territorialmente competente rispetto alla sede dell'Istituto.

ART. 4 (FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE)

I servizi di vigilanza devono essere svolti con l'impiego di personale qualificato che sia psicologicamente e fisicamente addestrato a difendersi ed opportunamente istruito sui doveri e sull'uso legittimo delle armi.

A tale scopo, gli Istituti di vigilanza devono assicurare il massimo impegno nella preparazione teorica e nell'addestramento pratico delle dipendenti guardie particolari giurate istituendo dei corsi finalizzati alla conoscenza, da parte di queste ultime, delle prescrizioni, delle cautele e delle tecniche operative per l'esecuzione dei singoli servizi.

La guardia particolare giurata, già in possesso dei relativi titoli di polizia, prima di essere impiegata in servizi di vigilanza, deve frequentare un corso teorico-pratico formativo finalizzato:

- all'apprendimento delle norme che disciplinano l'attività di vigilanza privata, le mansioni di guardia giurata, la sicurezza sul lavoro (area giuridica);
- alla conoscenza delle modalità di esecuzione delle varie tipologie dei servizi e dei sistemi di sicurezza elettronica, all'apprendimento pratico delle prescrizioni, delle cautele e delle tecniche operative per l'esecuzione dei servizi di vigilanza. Al termine del corso sarà previsto un breve periodo di affiancamento al personale professionalmente più esperto nell'esecuzione delle diverse tipologie di servizio (area tecnica-operativa e tecnologica);



Questura di Roma

- all'acquisizione della capacità tecnica all'uso delle armi mediante l'iscrizione ad una Sezione di Tiro a Segno Nazionale con il superamento di un corso di lezioni, in conformità con le disposizioni regolamentari emanate dall'Unione Italiana Tiro a Segno per il rilascio del certificato di idoneità al maneggio delle armi, e all'acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi.

Particolare attenzione va posta nella formazione delle guardie particolari giurate destinate ai servizi antirapina nonché trasporto e scorta valori. Oltre che alla conoscenza delle innovazioni normative e tecnologiche, i corsi dovranno, altresì, costituire un momento di riflessione sui recenti fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio al fine di individuare le tecniche criminali e determinare tutti quegli elementi strategici per prevenire e nel caso contrastare adeguatamente eventuali azioni criminose.

Gli Istituti di vigilanza devono predisporre idonea documentazione relativa alla frequentazione dei corsi, da cui si rilevi: data, orario, nominativo, reparto di appartenenza e firma delle guardie particolari giurate partecipanti; oggetto dei corsi di formazione e aggiornamento. Devono, altresì, predisporre un registro in cui sia riportato l'elenco delle guardie giurate in ordine alfabetico e le date relative ai corsi frequentati.

Le guardie particolari giurate effettuano esercitazioni di tiro, con le armi utilizzate in servizio, presso le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, in conformità con le disposizioni emanate dall'Unione Italiana Tiro a Segno.

Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro in cui devono essere annotati la data dell'esercitazione, la marca, il calibro e la matricola dell'arma in dotazione, la quantità delle cartucce esplose, il risultato dell'esercitazione (colpi messi in sagoma), firma della guardia giurata e del responsabile della Sezione del Tiro a Segno.

I libretti di tiro unitamente alla documentazione relativa ai corsi di aggiornamento devono essere custoditi presso la sede dell'istituto, per almeno cinque anni dall'ultima annotazione, a disposizione degli Ufficiali e degli Agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta nell'ambito dell'attività di controllo.

ART.5 (TURNI DI SERVIZIO)

Gli Istituti di vigilanza devono comunicare, via telematica, alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura entro le ore 14.00 del giorno precedente, l'ordine dei servizi giornalieri relativi all'impiego delle guardie particolari giurate dipendenti ed in particolare:

- cognome e nome delle guardie particolari giurate;
- tipologia di servizio;
- obiettivo da vigilare con l'esatta ubicazione;
- inizio e fine turno;
- inizio e fine straordinario;
- totale ore banca delle ore;
- totale ore straordinario;
- assenze per congedo o malattia o altro;



Questura di Roma

- nella medesima comunicazione devono essere riportate le variazioni dei servizi del giorno precedente nonché l'indicazione di eventuali situazioni anomale o episodi di rilievo che si siano verificati durante il servizio svolto nella giornata precedente.

Gli Istituti di vigilanza devono produrre, semestralmente, l'elenco nominativo delle guardie particolari giurate dipendenti, nonché l'elenco dei clienti suddivisi per tipologia di servizio e, nel caso di vigilanza fissa o saltuaria, con l'indicazione dell'obiettivo.

ART.6 (DOTAZIONI)

Gli Istituti di vigilanza provvedono affinché le guardie particolari giurate, nell'espletamento dei servizi cui sono adibite, siano fornite del necessario equipaggiamento tecnico operativo (radio ricetrasmettenti, auto radio-collegate, armi, giubbotti antiproiettile, torce, cellulari ecc.), volto a garantire la sicurezza delle stesse e l'efficienza dei servizi.

I mezzi tecnici debbono essere nello stato di assoluta e controllata efficienza e funzionalità.

E' fatto divieto di utilizzare, per l'espletamento dei servizi di vigilanza, automezzi che non siano di proprietà od in uso esclusivo all'Istituto di vigilanza. Gli stessi devono essere radio-collegati con la centrale operativa dell'Istituto di vigilanza, muniti dei contrassegni identificativi dell'Istituto medesimo affiancati dalla dicitura inamovibile "ROMA", in uno stato di assoluta efficienza e funzionalità che deve essere assicurato mediante periodici controlli e manutenzione degli stessi.

Gli Istituti di vigilanza hanno, pertanto, l'obbligo di:

- conservare la documentazione attestante l'acquisto, la garanzia, la manutenzione del predetto equipaggiamento;
- conservare, per quanto attiene ai furgoni blindati e alle autovetture blindate la documentazione concernente la certificazione rilasciata dalla società costruttrice con la descrizione delle caratteristiche del furgone e/o della autovettura e della relativa blindatura. I mezzi debbono essere identificati tramite il numero di telaio, la targa e la marca.
- registrare su apposito registro l'effettuazione dei controlli e della relativa manutenzione sia dell'equipaggiamento tecnico operativo che dei veicoli;
- conservare, presso la sede dell'istituto di vigilanza, la predetta documentazione che deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni dall'ultima annotazione.

ART.7 (CONTROLLI E SANZIONI DISCIPLINARI)

Gli Istituti vigilano sull'adempimento delle prescrizioni da parte delle guardie particolari giurate nell'esecuzione dei singoli servizi.



Questura di Roma

Detta attività di controllo/ispezione deve garantire:

- che gli "ispettori" siano conosciuti o comunque riconoscibili da parte delle guardie particolari giurate; a tale uopo gli stessi devono indossare sempre la prescritta uniforme e contestare immediatamente gli addebiti alle guardie particolari giurate interessate;
- che non vengano interrotte fasi delicate dei servizi (ad esempio operazioni di trasbordo dei valori).

Per quanto concerne gli aspetti disciplinari, si fa riferimento alla normativa stabilita dall'art.7 della Legge n.300 del 20.5.1970 (Statuto dei lavoratori). L'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari che vengono regolati dal vigente C.C.N.L.

In conformità a quanto previsto dal R.D.L. n.2144 del 12/11/1936, i suddetti provvedimenti, unitamente alla relativa documentazione, devono essere trasmessi al Questore al quale è attribuito il potere disciplinare sulle guardie particolari giurate. A norma del suddetto R.D.L. n.2144/36, il Questore valuterà l'opportunità di adottare provvedimenti amministrativi a carico delle guardie particolari giurate che non osservino scrupolosamente le direttive di cui al presente Regolamento di Servizio.

TITOLO II SERVIZI

ART.8 (CENTRALE OPERATIVA)

Gli Istituti di vigilanza debbono essere dotati di centrale operativa munita di centro radio e ponti radio nonché, in relazione alle tipologie dei servizi espletati, di adeguati impianti per la gestione di sistemi di allarmi e di sistemi di radiolocalizzazione satellitare.

Il personale preposto alla centrale operativa deve essere in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata, in uniforme e deve essere scelto fra quello che dia più affidamento nello svolgimento del delicato servizio di cui trattasi.

Il predetto personale deve provvedere in particolare:

- al continuo ascolto radio e alla relativa gestione del traffico delle comunicazioni;
- ad operare secondo prestabilite procedure di servizio legate alla sicurezza degli obiettivi vigilati e alla salvaguardia dell'incolumità del personale operante;
- alla ricezione ed alla gestione degli allarmi in base alle procedure indicate nei piani di intervento;
- ad effettuare frequenti collegamenti via radio con tutte le pattuglie al fine di accertare il regolare svolgimento dei servizi e la funzionalità degli apparato ricetrasmittenti;
- all'annotazione cronologica, su apposito registro brogliaccio o supporto magnetico, delle comunicazioni avvenute tra la sala operativa e chiunque altro con i relativi esiti;



Questura di Roma

- a mettere in atto, in caso di effettiva necessità, tutte le misure idonee per la salvaguardia dell'incolumità del personale e della sicurezza degli obiettivi;
- ad attivarsi, in caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, per una tempestiva sostituzione delle apparecchiature utilizzate onde assicurare il ripristino delle comunicazioni, intraprendendo, altresì, ogni opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante;

ART.9 (TIPOLOGIA DEI SERVIZI)

Gli Istituti di vigilanza, a mezzo di dipendenti guardie particolari giurate e con l'uso di mezzi posti a loro disposizione, disimpegnano i seguenti servizi:

- vigilanza fissa;
- vigilanza fissa antirapina;
- vigilanza fissa mediante l'impiego di unità cinofile;
- vigilanza in ambiti aeroportuali;
- vigilanza saltuaria;
- vigilanza con sistemi di teleallarme e servizio di pronto intervento su segnalazione di allarme;
- servizio di trasporto e scorta valori
- servizio di scorta a beni trasportati dall'utente;
- servizio scorta a beni a bordo dei treni;
- custodia in caveaux;

ART.10 (SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA)

Il servizio di vigilanza fissa, diurna o notturna, è espletato da una o più guardie particolari giurate armate, in uniforme e munite di apparato ricetrasmittente e, in caso di necessità (zone d'ombra), anche di cellulare, torcia elettrica (ove occorra), ordine di servizio scritto.

Le guardie particolari giurate devono:

- comunicare alla centrale operativa l'inizio del servizio, segnalando le eventuali novità riscontrate all'atto dell'ispezione preliminare;
- attenersi esclusivamente alle disposizioni specifiche concordate dall'Istituto con l'utente, nonché all'osservanza della normativa generale disposta dall'Istituto stesso, come da consegne scritte;
- svolgere una costante e attiva opera di osservazione onde prevenire atti criminosi o vandalici nei confronti della proprietà vigilata;



Questura di Roma

- segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale alla propria centrale operativa e, se del caso, all'utente, intervenendo da sola, qualora necessario, esclusivamente in circostanze di assoluta sicurezza;
- compilare, al termine di ogni turno di servizio, un dettagliato rapporto sull'attività svolta solo se vi siano novità, fatti o situazioni degni di rilievo;

ART. 11 (SERVIZIO DI VIGILANZA ANTIRAPINA)

Il servizio consiste nella vigilanza fissa interna ed esterna da effettuarsi nelle sedi e filiali di istituti di credito e uffici postali nonché presso obiettivi che per l'entità dei valori trattati costituiscono un richiamo a possibili azioni criminose.

Le guardie particolari giurate addette ai servizi antirapina devono essere addestrate a tale specifiche attività con la frequenza di corsi teorici - pratici, come disposto nel Titolo I, art. 4 del presente regolamento.

Il responsabile dell'Istituto ha l'obbligo di fornire alle guardie giurate impiegate disposizioni scritte inerenti il servizio da svolgere e le stesse non possono, per alcun motivo, essere distratte dal proprio servizio con ordini diversi da parte dei responsabili delle filiali bancarie/postali né da chiunque altro.

La guardia particolare giurata non può allontanarsi dalla postazione assegnata senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto di vigilanza.

L'Istituto di vigilanza, in caso di assenza, anche temporanea per esigenze fisiologiche ed altro, della guardia particolare giurata, deve provvedere alla sua sostituzione garantendo gli standard di sicurezza dell'obiettivo.

Allo scopo di assicurare una maggior sicurezza, l'Istituto di vigilanza deve integrare la vigilanza fissa davanti alla banca ovvero ad obiettivi simili con una pattuglia automontata o motomontata che effettui passaggi ad intervalli irregolari.

La guardia particolare giurata in vigilanza esterna antirapina deve fare annotazione sul proprio rapporto dei passaggi effettuati dalla pattuglia.

SERVIZIO ESTERNO

Le guardie particolari giurate in servizio devono:

- indossare idonei giubbotti antiproiettile ed essere munite di radio ricetrasmittente portatile ed, altresì, in caso di necessità, di altro apparecchio di comunicazione immediata;
- rispettare, scrupolosamente, l'orario del turno di servizio e, all'inizio del medesimo, collegarsi con la centrale operativa dell'Istituto onde stabilire il relativo contatto radio per le ordinarie comunicazioni;



Questura di Roma

- informare la centrale operativa dell'istituto in caso di richiesta del prolungamento dell'orario ed attendere il cambio prima di lasciare la postazione;
- vigilare allo scopo di garantire la sicurezza dell'obiettivo mediante una attenta azione di prevenzione, segnalando alla centrale operativa dell'istituto ogni anomalia o elemento sospetto annotando qualsiasi elemento utile (es. targhe di veicoli);
- presidiare costantemente la postazione di servizio e non allontanarsi per alcun motivo. Eventuali fatti, quali, incidenti stradali, liti ecc, che potrebbero costituire un mero pretesto volto a distogliere l'attenzione, dovranno essere segnalati alla centrale operativa dell'Istituto.

Salvo diverse disposizioni derivanti da particolari esigenze concordate dall'Istituto con l'utente, il servizio dovrà essere effettuato all'esterno dell'obiettivo in posizione tale da consentire il più ampio raggio visivo.

E' da escludersi, in modo tassativo, che il servizio possa essere svolto all'interno di autovetture o di altri ripari, come androni, locali pubblici ecc.

Se il servizio prevede l'impiego di due guardie particolari giurate, le stesse devono assumere una posizione tale da potersi proteggere reciprocamente in ogni momento, evitando di distrarsi intrattenendosi in conversazioni tra di loro o con estranei.

SERVIZIO INTERNO (BOX BLINDATO)

Qualora il servizio di vigilanza antirapina venga effettuato all'interno dell'obiettivo e sia dotato di sistemi di difesa passiva (es. metal-detector), la guardia particolare giurata deve sostare dentro il box blindato, la cui porta dovrà essere chiusa a chiave dall'interno.

La guardia giurata deve essere perfettamente a conoscenza delle procedure relative al funzionamento e all'attivazione dei sistemi antirapina installati presso l'utente e delle modalità operative a cui lo stesso deve attenersi.

La guardia particolare giurata non può impedire l'accesso all'interno di un'agenzia bancaria ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine armati, siano essi in divisa o in abiti civili, quando questi si siano fatti adeguatamente riconoscere attraverso l'esibizione della tessera personale; in caso di dubbio sull'autenticità della tessera o sulla qualità della persona la guardia particolare giurata ne informerà immediatamente il responsabile della struttura vigilata il quale deciderà in merito.

Qualora sorgano dubbi sulle intenzioni di elementi sospetti che intendano accedere nei locali dell'obiettivo e si aggirino nei dintorni, la guardia particolare giurata adotterà tutte le cautele del caso segnalando immediatamente il fatto al cliente ed alla centrale operativa dell'Istituto.

La guardia particolare giurata all'interno del box blindato deve prestare la massima attenzione. E', pertanto, vietato leggere giornali, scrivere, ascoltare apparecchi radiofonici e/o guardare la televisione, inoltrare o ricevere telefonate non attinenti al servizio.

Nei caso di accertata presenza di malviventi all'interno di una banca o di altro obiettivo, la guardia particolare giurata deve attivarsi purché la sua iniziativa non metta a repentaglio l'incolumità propria e delle altre persone presenti.



Questura di Roma

ART. 12 (SERVIZI DI VIGILANZA CON UNITA' CINOFILE)

Trattasi dell'utilizzo di unità cinofile, appositamente addestrate, nell'espletamento dei servizi di vigilanza.

Per unità cinofila deve intendersi il binomio costituito dalla guardia particolare giurata (conduttore) e dal cane, appositamente addestrato.

L'unità cinofila, come sopra intesa, non dovrà essere mai separata se non in caso di grave e prolungato impedimento di uno dei due componenti.

I titolari degli Istituti di vigilanza privata che hanno richiesto la relativa annotazione sull'autorizzazione ex art. 134 del T.U.L.P.S., prima di impiegare unità cinofile devono comunicare alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura:

- a) la tipologia dei servizi in cui verranno impiegate le unità cinofile;
- b) l'elenco delle unità cinofile indicando, per ciascuna, le generalità complete del conduttore, il numero di matricola, l'iscrizione al L.O.I., il certificato di iscrizione all'albo E.N.C.I. ed il tatuaggio del cane;
- c) la documentazione attestante l'effettuazione delle coperture assicurative dei singoli cani per responsabilità civile verso terzi;
- d) documentazione attestante l'espletamento di tutti i test sanitari e di tutte le necessarie vaccinazioni del cane. I certificati prescritti devono recare timbro e firma del medico veterinario.
- e) documentazione attestante la qualità ed il livello di addestramento di ogni unità cinofila nonché la sede della struttura cui è affidato tale addestramento;
- f) i dati identificativi degli automezzi adibiti al trasporto dei cani che dovranno essere attrezzati con gli appositi dispositivi di alloggio conformi alla normativa vigente e rispondenti alla normativa sulla circolazione stradale.

Prima dell'impiego in servizio, sul decreto di nomina della guardia particolare giurata conduttore deve essere apposta la dicitura "impiegato in unità cinofila con il cane matricola n...." previa apposita istanza inoltrata dall'Istituto alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura. Ogni variazione di unità cinofila deve essere comunicata e preventivamente autorizzata.

Durante il servizio i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio del tipo richiamabile, con estensione non superiore ai tre metri, e dovranno portare apposita museruola anti-morso.

I titolari degli Istituti di vigilanza devono adempiere a tutti gli obblighi inerenti le norme igieniche e sanitarie relative all'impiego di cani ed in particolare a quanto prescritto dalla legge 14 agosto 1991 n.281, dalla legge 20/7/2004, n.189, dalla legge regionale 21.10.1997 n.34, devono essere, altresì, rispettate le delibere e le ordinanze comunali in materia.

L'inizio dell'attività di vigilanza con unità cinofile è subordinato all'effettuazione, da parte dell'Istituto, di tutti gli adempimenti previsti nei punti a), b), c), d) e), f), e, pertanto, la sola annotazione sull'autorizzazione prefettizia ex art.134 T.U.L.P.S. non consente l'impiego delle unità cinofile.

Gli elenchi, la documentazione e i certificati previsti ai suddetti punti da a) a f) dovranno essere presentati presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale entro il 31 dicembre di ogni anno.



Questura di Roma

Per l'esecuzione delle modalità di detto servizio è fatta salva ogni altra ed eventuale prescrizione ex art.9 T.U.L.P.S. che il Prefetto vorrà inserire nel titolo autorizzatorio ex art.134 T.U.L.P.S., nonché qualsiasi altra successiva prescrizione che si riterrà di dover imporre per sopravvenuta esigenza di ordine e sicurezza pubblica, ovvero qualora si manifesti conflittualità o pregiudiziale carenza nella funzionalità dei servizi prestati.

ART. 13 (VIGILANZA IN AMBITO AEROPORTUALE)

Trattasi di servizi di controllo di sicurezza, in ambito aeroportuale, a mente degli artt. 2 (servizi affidabili in concessione) e 3 (altri servizi di controllo effettuati da soggetti privati) del Regolamento emanato con D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, datato 29.1.1999, n.85, espletati dal gestore aeroportuale, che svolge direttamente o tramite impresa di sicurezza i servizi di vigilanza dei beni aeroportuali di proprietà o in concessione, dai vettori o altri operatori aeroportuali, che svolgono direttamente ovvero tramite il gestore aeroportuale o imprese di sicurezza, i seguenti servizi: a) controllo radioscopico di merci e plichi; b) controllo del materiale catering; c) vigilanza e riconoscimento sottobordo dei bagagli da parte del passeggero in partenza; d) procedure di intervista e controllo documentale; e) vigilanza dell'aeromobile in sosta e controllo degli accessi a bordo; f) riscontro di identità del passeggero e dei documenti di imbarco; g) controllo del passeggero e limitazione bagaglio a mano alle porte di imbarco; h) scorta bagagli, merce, posta, catering e provviste di bordo da o per aeromobile; i) scorta da o per aeromobile delle armi a seguito dei passeggeri in arrivo e in partenza; l) vigilanza e custodia di bagagli, merci e posta; m) ispezione preventiva della cabina dell'aeromobile; n) interventi ausiliari dell'attività di polizia, connessi a procedure di emergenza o di sicurezza; o) ogni altro controllo o attività disposti previa diretta intesa, dalle autorità aeroportuali per il cui diretto espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze dell'Ordine; p) altri servizi previsti dal Programma Nazionale di Sicurezza o richiesti espressamente dai vettori o da altri operatori aeroportuali.

Il personale adibito ai servizi di controllo, indicati ai citati artt. 2 - comma 1 - ed all'art. 3 - comma 2 lettere a), c), e), h), i), l), m), n) -, deve essere in possesso di specifici requisiti personali, professionali, e dell'attestato di idoneità allo svolgimento delle mansioni cui verranno adibiti, nonché della nomina a guardia particolare giurata di cui all'art.138 T.U.L.P.S.-

Gli Istituti di vigilanza, che siano stati giudicati idonei in base alle procedure individuate all'art. 2 del D.M. 23/02/2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ad espletare l'attività in ambito aeroportuale, dovranno richiedere al Prefetto la specifica annotazione nel titolo autorizzatorio.

Nell'esecuzione dei predetti servizi debbono essere osservate le prescrizioni del Programma Nazionale di Sicurezza e le disposizioni normative vigenti in ambito aeroportuale nonché quelle emanate da quest'ufficio ai sensi dei RR.DD.LL 1952/1935 e 2144/1936



Questura di Roma

I soggetti concessionari ed i terzi affidatari, che abbiano alle proprie dipendenze guardie particolari giurate adibite ai servizi di controllo di sicurezza, devono:

- produrre le modalità di esecuzione dei suddetti servizi per l'approvazione;
- comunicare semestralmente l'elenco degli utenti aeroportuali, l'elenco delle guardie particolari giurate e del responsabile che sovrintende l'attività medesima;
- sottoporre all'approvazione le modalità di esecuzione degli ulteriori servizi acquisiti nel caso in cui tali modalità risultino diverse da quelle già approvate;
- comunicare tutte le notizie riguardanti le strutture utilizzate in ambito aeroportuale nonché l'equipaggiamento tecnico operativo, di cui deve essere assicurata l'efficacia e la funzionalità, in dotazione alle dipendenti guardie particolari giurate ivi operanti;
- inviare i turni di servizio specificando gli obiettivi e gli utenti secondo le modalità previste all'art.5 del presente regolamento.

Art. 14 (SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA)

ex art. 12 Regolamento 70-1

I servizi di vigilanza saltuaria di zona consistono nell'ispezione esterna e/o interna diurna e notturna di uno o più obiettivi di utenti diversi.

Il servizio viene generalmente svolto da una guardia particolare giurata, oppure, per esigenze tecnico-operative e contrattuali, da due o più unità, a bordo di un veicolo, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto, radiocollegato con la centrale operativa dell'Istituto di vigilanza.

Il numero degli obiettivi da affidare ad ogni equipaggio deve essere adeguato al numero di ore di servizio, alla distanza, natura e dislocazione degli obiettivi, alle condizioni ambientali, nonché alle modalità di esecuzione del servizio.

Il servizio notturno, dalle 22,00 alle 06,00, deve essere svolto con almeno due guardie particolari giurate quando gli obiettivi da vigilare si trovino in zone isolate o difficilmente ispezionabili da una sola guardia particolare giurata.

La centrale operativa dell'Istituto provvederà, nel caso in cui si renda necessario per l'unità operativa interessata ispezionare, nelle ore notturne, un obiettivo aventi le caratteristiche di cui al comma precedente, ad inviare, quale supporto, un'altra unità operativa.

Le guardie particolari giurate devono:

- essere esaurientemente informate sulla natura e sulle finalità dei compiti affidati nonché conoscere la topografia dell'area da vigilare.
- controllare minuziosamente, prima di intraprendere il servizio, l'efficienza dei mezzi e dell'equipaggiamento in dotazione e segnalare eventuali anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e sul rapporto di servizio. Eventuali anomalie pregiudizievoli per la sicurezza del servizio dovranno essere segnalate al responsabile di reparto oppure alla centrale operativa che dovranno disporre in merito;



Questura di Roma

- annotare e poi riferire ogni elemento che possa dar luogo a sospetto. A tale proposito è opportuno far presente che molti reati contro il patrimonio richiedono una lunga e complessa preparazione che può essere resa vana, oltreché da fatti imprevisi, anche e soprattutto dalla costante presenza ed attenzione da parte della guardia particolare giurata. Eventuali disattenzioni durante il servizio possono essere pregiudizievoli per la propria e altrui incolumità oltre che per l'integrità del patrimonio vigilato;
- durante il servizio di pattugliamento, non allontanarsi dalla zona assegnata se non per gravi motivi che dovranno essere, anticipatamente, comunicati alla centrale operativa e, successivamente, alla direzione dell'Istituto mediante annotazione sul rapporto di servizio;
- avvisare tempestivamente la centrale operativa ed annotare sul rapporto di servizio gli eventuali motivi per i quali non è stato sia riuscita ad effettuare i previsti passaggi;
- durante i servizi di perlustrazione evitare di percorrere sempre lo stesso itinerario, di tenere lo stesso ritmo di marcia e di effettuare le ispezioni sempre negli stessi orari. Ciò allo scopo di evitare che l'abitudine di tali comportamenti, osservata dai malviventi, faciliti il loro operato scoraggiandone, il più possibile, qualsiasi iniziativa.

Art. 15 (SERVIZIO DI CONTROLLO ANTIFURTO AI CAVEAUX DEGLI ISTITUTI DI CREDITO)

Nel richiamare quanto già detto in relazione alla vigilanza saltuaria, si evidenzia come per il controllo antifurto ai caveaux delle agenzie di credito è richiesta la massima riservatezza e segretezza sulle relative modalità di esecuzione.

L'espletamento del servizio implica la consegna alla guardia particolare giurata delle chiavi delle agenzie di credito per cui questa è tenuta:

- alla diligente e personale custodia delle chiavi durante l'orario di servizio;
- all'immediata comunicazione al diretto superiore dell'eventuale smarrimento della chiave, con la precisazione delle circostanze in cui lo smarrimento si è verificato. Sarà compito del consegnatario della chiave smarrita, di intesa con il responsabile, procedere alla denuncia alle Autorità competenti, dandone immediata notizia anche al responsabile dell'agenzia di credito, onde adottare le necessarie misure di sicurezza.

E' di basilare importanza durante la perlustrazione procedere ad una attenta osservazione anche delle località immediatamente limitrofe all'obiettivo da tutelare, segnalando tempestivamente l'eventuale presenza di veicoli o persone sospette.

E', altresì, opportuno che la pattuglia verifichi la corretta chiusura dei tombini della rete fognaria, posti nelle immediate adiacenze dell'obiettivo. Non può escludersi, infatti, che ciò possa costituire una via per attaccare le pareti blindate dei caveaux.



Questura di Roma

ART.16

(SERVIZIO DI TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO)

Il servizio consiste nella conduzione di impianti per la gestione di segnalazioni attinenti a situazioni di pericolo riguardanti determinati beni affidati in sorveglianza.

A seguito della segnalazione di allarme l'operatore della centrale operativa detterà le iniziative da intraprendere ad una o più pattuglie già itineranti e che si trovino nelle condizioni migliori per giungere sull'obiettivo entro brevissimo tempo.

Una volta raggiunto l'obiettivo la pattuglia effettuerà una accurata ispezione esterna, controllando anche eventuali accessi secondari posti nelle vie adiacenti, per verificare eventuali situazioni anomale quali effrazioni, incendi, allagamenti, persone sospette etc.

Ricevuta la segnalazione sullo stato dei luoghi da parte della pattuglia intervenuta l'operatore della centrale operativa allenterà, se del caso, le competenti Autorità oltre che il titolare del bene vigilato. In ogni caso l'operatore della centrale operativa dovrà intraprendere ogni utile iniziativa volta alla tutela del bene vigilato e, se necessario, alla salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Le segnalazioni alle Forze dell'Ordine devono essere tempestive, ed i dati forniti devono essere esatti e completi, perché non risulti vanificato l'intervento delle relative pattuglie.

Durante le ore serali e notturne, in caso di allarme, l'ispezione dell'obiettivo deve essere effettuata da almeno due guardie particolari giurate in uniforme, armate, munite di giubbotto antiproiettile, apparato radio portatile e torce elettriche.

ART. 17

TRASPORTO VALORI

17.1 NORME GENERALI

L'attività di trasporto valori consiste nel servizio di prelievo, trasporto e consegna di valori di qualsiasi natura compresi i titoli di credito effettuato con guardie particolari giurate dipendenti e mezzi dell'Istituto di vigilanza.

Il servizio di trasporto valori può essere effettuato in ambito provinciale od extraprovinciale durante le ore diurne ed, in casi preventivamente autorizzati, durante le ore notturne dalle 22,00 alle 06,00; possono essere utilizzati sistemi di difesa passiva tradizionali o/e ad avanzata tecnologia.

In deroga al normale principio della comunione nell'espletamento del servizio di trasporto valori i titolari degli Istituti di vigilanza possono richiedere l'autorizzazione all'impiego di guardie particolari giurate e/odi mezzi di altri Istituti di vigilanza sia di questa Provincia che di altre province, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni ministeriali, quando vi siano



Questura di Roma

dimostre situazioni di particolare contingenza dovute allo speciale aumento della domanda di servizi o tutte le volte che debba ragionevolmente ritenersi che l'Istituto non si trovi nella condizione obiettiva di poter far fronte alle esigenze di lavoro assumendo nuovo personale, anche per servizi ripetitivi nel corso dell'anno.

Tutti i servizi di trasporto valori devono essere svolti sotto il costante controllo di un responsabile, individuato dal titolare della licenza con proprio provvedimento e con specifica esperienza nel settore, almeno quinquennale, che deve vigilare sulla perfetta idoneità dei mezzi e sull'efficienza e sicurezza dei servizi e degli stessi veicoli.

Deve essere, pertanto assicurata l'efficacia e la funzionalità degli apparati ricetrasmittenti e di radio-localizzazione satellitare di cui la sala operativa ed i mezzi degli Istituti devono essere dotati.

In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, i servizi non possono essere intrapresi e, nel caso di avaria delle apparecchiature durante l'espletamento degli stessi, il responsabile deve intraprendere ogni opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante.

Per i servizi svolti su itinerari in cui la distanza del veicolo non consenta un idoneo funzionamento delle apparecchiature ricetrasmittenti, il responsabile incaricato deve fornire al personale operante ulteriori ed idonei mezzi di comunicazione (cellulare) destinando anche linee telefoniche installate nei locali adibiti a centrale operativa e dedicate esclusivamente a tale servizio.

Il responsabile dovrà accertare ed annotare su apposito registro di servizio, che deve essere custodito nei locali della sala operativa a disposizione degli Ufficiali e degli Agenti di P.S., l'avvenuta effettuazione dei controlli di funzionalità degli apparati radio ricetrasmittente da effettuarsi necessariamente prima dell'inizio del servizio.

Le operazioni preliminari di determinazione degli itinerari, assegnazione dell'equipaggio e dei furgoni devono rispondere a criteri di ottimizzazione di uomini e mezzi nonché all'esigenza di garantire la sicurezza e riservatezza dei servizi e del personale addetto. A tale scopo i percorsi del veicolo adibito al trasporto devono essere sempre aggiornati e portati a conoscenza dell'equipaggio all'atto di intraprendere il servizio. Inoltre non devono essere percorse zone o strade secondarie o isolate quando sia possibile seguire le strade principali. Ciascun componente dell'equipaggio deve osservare con scrupolosità le norme operative e di comportamento indicate nell'ordine di servizio scritto. In caso di emergenza il comportamento e le decisioni non devono mai essere tali da costituire pericolo per la propria e altrui incolumità.

Durante il servizio di trasporto valori le guardie giurate devono indossare sempre il giubbotto antiproiettile mentre l'autista deve essere dotato di giubbotto antiproiettile.



Questura di Roma

Le guardie particolari giurate impiegate nei servizi di trasporto valori :

- devono frequentare periodicamente corsi di aggiornamento teorico pratici, come prescritto dall'art. 4 del Regolamento di Servizio, finalizzati all'addestramento e alla preparazione fisica e psicologica, nonché all'acquisizione di tutti quegli elementi strategici che permettono alle stesse di prevenire e nel caso di contrastare adeguatamente eventuali azioni criminose;
- non devono avere segnalazioni, anche nel corso del rapporto di servizio, per fatti che possono costituire uno specifico fattore di rischio;
- devono avere un'anzianità di servizio, acquisita anche presso altri Istituti di vigilanza, non inferiore ai due anni ;
- il Capo Scorta deve avere una più ampia e specifica esperienza nel settore, almeno quinquennale.

17.2 TRASPORTO CON UTILIZZO DI SISTEMI DI MACCHIATURA DEI VALORI CARTACEI

Nel servizio di trasporto di valori esclusivamente cartacei, previa autorizzazione del Questore, possono essere utilizzati sistemi di difesa passiva fondati sull'uso di speciali valigette in grado di rendere inutilizzabile il materiale cartaceo trasportato (banconote, titoli, altri valori stampati) in caso di indebita apertura o rapina. In tali sistemi il risultato viene raggiunto attraverso meccanismi di sicurezza elettronica che impediscono o ritardano l'apertura forzata e determinano, al contempo, l'immediata ed irreversibile colorazione dei valori contenuti. Tali sistemi debbono essere idoneamente testati dagli appositi enti certificatori nonché dal Ministero dell'Interno che ne verifica la funzionalità e la sicurezza.

Il servizio trasporto come sopra indicato deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- Per il trasporto valori cartacei fino a Euro 500.000,00 deve essere utilizzato un automezzo leggero appositamente equipaggiato munito di sistema di radio-localizzazione satellitare, radio ricetrasmittente, con a bordo una guardia particolare giurata armata, indossante il giubbotto antiproiettile e munita di cellulare;
- Per il trasporto di valori cartacei da Euro 500.000,00 ad Euro 1.500.000,00 deve essere utilizzato un automezzo, blindato nella parte anteriore e nell'abitacolo, appositamente equipaggiato e munito, altresì, del sistema di localizzazione satellitare, radio ricetrasmittente, con a bordo due guardie particolari giurate armate, comprensive dell'autista, indossanti il giubbotto antiproiettile munita di telefono cellulare.



Questura di Roma

I predetti sistemi di difesa passiva potranno, inoltre, essere utilizzati con le modalità sopra dette a condizione che vengano osservate le seguenti disposizioni:

- I plichi trasportati nella valigetta devono contenere valori per un'entità massima pari a Euro 206.000,00;
- I sistemi medesimi devono essere adeguatamente pubblicizzati ed, in particolare, deve essere reclamizzato il fatto che la manomissione della valigetta, protetta da un sistema antifurto globale, macchia indelebilmente i valori cartacei ivi contenuti;
- le valigette e gli automezzi equipaggiati con i dispositivi di deterrenza devono portare ben visibile la denominazione del sistema stesso e devono recare la dicitura che il personale addetto non è in grado di aprirle;
- le notizie in ordine al trasporto devono essere trattate con estrema riservatezza in modo che solo poche persone ne siano a conoscenza;
- dovranno essere concordate con il cliente modalità riservate per la trasmissione dei dati relativi al trasporto da effettuare;
- dovranno essere evitate la ripetitività dei percorsi e l'utilizzo del medesimo equipaggio;
- dovranno essere individuati un numero circoscritto di guardie particolari giurate, da adibire a tale tipologia di servizio, scelte fra coloro che abbiano maturato una esperienza di almeno due anni e diano maggiori garanzie di affidabilità;
- dovranno essere utilizzati per la coloritura delle banconote prodotti chimici, idoneamente testati e per l'arco di tempo fissato dagli appositi enti di certificazione;
- L'utilizzazione del predetto sistema di difesa passiva per il trasporto di valori cartacei alle condizioni sopraindicate esclude il trasporto contemporaneo sullo stesso mezzo di valori non cartacei ovvero di somme superiori a Euro 1.500.000,00;
- Nei luoghi dove sono approntate le valigette debbono essere installate telecamere che video-registrano ogni fase della lavorazione della valigetta nonché deve essere predisposta una telecamera fissa orientata sul supporto di alloggiamento del sistema elettronico di attivazione e disattivazione della valigetta;
- le riprese televisive delle operazioni di imbustamento dei valori e caricamento dei plichi nella valigetta dovranno essere effettuate secondo procedure che garantiscano la documentazione di tutte le fasi delle operazioni medesime e che assicurino una buona qualità delle immagini. A tale proposito i numeri di serie dei plichi devono essere sempre leggibili sia nella fase di imbustamento dei valori che nella fase di caricamento nella valigetta;
- l'apparato di videoregistrazione deve essere installato nella sala operativa e le cassette registrate dovranno essere custodite per almeno 30 giorni in armadio accessibile a soggetti specificatamente autorizzati;
- I sistemi elettronici di attivazione e disattivazione della valigetta destinati a possibili clienti e tenuti, quale riserva, dall'Istituto dovranno essere affidati ad un responsabile e custoditi in luogo sicuro (cassaforte ed altro).



Questura di Roma

A

17.3 TRASPORTO CON UTILIZZO DI SISTEMI DI DIFESA PASSIVA TRADIZIONALI

17.3.1 NORME OPERATIVE

I furgoni, utilizzati nel trasporto valori con il sistema tradizionale, devono essere blindati in tutte le loro parti sia trasparenti che opache.

In aggiunta alle caratteristiche proprie dei furgoni blindati di cui al D.M.T n.332/1998, gli stessi devono essere dotati di idoneo collegamento radio con la centrale operativa dell'Istituto di vigilanza che consenta anche la trasmissione di segnale di allarme. I dispositivi di allarme e di chiamata devono poter essere azionati senza essere visti dall'esterno e, quindi, anche sotto l'eventuale minaccia delle armi. I furgoni devono essere dotati di allarme automatico che entri in funzione nel caso in cui le portiere restino aperte troppo a lungo e devono, inoltre, essere dotati di ogni altro utile accorgimento atto a contrastare i possibili eventi criminosi quali: allarme sonoro, portiere con bloccaggi di sicurezza (con spie luminose di serraggio non inserito) impianti citofonici per comunicazioni interne ed esterne, sportellino basculante per il pagamento di pedaggi autostradali, bande antistallonamento alle ruote per consentire la marcia dell'autoveicolo a ruote degonfiate.

Le operazioni di prelievo o di consegna devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, il furgone portavalori non dovrà sostare presso il cliente oltre i quindici minuti.

Se la consegna ed il prelievo avvengono in luoghi protetti, in deroga alla prescrizione di cui precedente comma, non vengono fissati limiti di tempo per il prelievo o il deposito.

Ciascun plico non deve contenere somme di denaro superiore ad 103.000,00 Euro.

Avviso
cliente

Le guardie particolari giurate formanti l'equipaggio dei furgoni blindati devono:

- prima di iniziare il servizio controllare la funzionalità dell'apparato radio veicolare e degli altri eventuali portatili aggiuntivi;
- assicurarsi che tutti i dispositivi di chiusura e sicurezza previsti sui singoli automezzi adibiti a trasporto valori siano attivati procedendo a sbloccarli per le operazioni di servizio solo dopo aver accertato l'assenza di situazioni di pericolo;
- assicurarsi che i boccaporti, dei furgoni blindati in itinere, rimangano costantemente chiusi;
- evitare le soste, salvo quelle strettamente necessarie all'espletamento del servizio;
- curare che le operazioni di prelievo o di deposito siano espletate con la massima rapidità ed accortezza cercando di creare la minore distanza possibile tra il mezzo e l'obiettivo (sia esso banca, gioielleria o altro) e sospenderle, se necessario, qualora si profilino situazioni pericolose (es. presenza di autovetture o persone sospette) dandone immediata comunicazione alla centrale operativa;



Questura di Roma

R

- assumere una posizione tale che consenta di badare contemporaneamente alla propria incolumità fisica e di tenere sotto controllo l'attività di carico e/o di scarico;
- nelle comunicazioni radio evitare di dare informazioni comprensibili a terzi riguardanti la natura del servizio, l'obiettivo, gli itinerari, gli orari e qualsiasi altra notizia pregiudizievole per la sicurezza del servizio stesso;
- non portare, a bordo del furgone, radio giornali e quant'altro non sia attinente al servizio o possa distrarre l'attenzione, pregiudicando la tempestiva individuazione di situazioni sospette o di pericolo;
- evitare, durante il servizio, di comunicare con persone estranee allo stesso;
- anche fuori dal servizio, è vietato rivelare a terzi, anche se famigliari o persone di cui si nutra fiducia, notizie riguardanti il servizio, l'organizzazione, le attrezzature, i sistemi di sicurezza.

Qualsiasi informazione concernente criteri, metodi e principi seguiti nell'attività di trasporto valori nonché i dettagli relativi ad operazioni già svolte o da svolgere sono da considerare segreto d'ufficio.

Si potrà disporre il differimento del servizio ad altra data in tutti quei casi in cui motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica lo impongano.

17.3.2 TRASPORTO VALORI FINO A EURO 100.000,00

Il trasporto valori fino a Euro 100.000,00 deve essere espletato da due guardie particolari giurate, armate indossanti il giubbotto antiproiettile, a bordo di un veicolo leggero munito di sistema di radiolocalizzazione satellitare e dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza.

17.3.3 TRASPORTO VALORI OLTRE EURO 100.000,00 FINO A EURO 1.000.000,00

Il trasporto valori da Euro 100.000,00 fino a Euro 1.000.000,00 deve essere espletato da tre guardie particolari giurate a bordo di un furgone blindato munito di sistema di radiolocalizzazione satellitare. La guardia particolare giurata con funzione di autista deve restare sempre a bordo del furgone con le portiere chiuse con motore acceso, in posizione di partenza, vigile ed in continuo ascolto radio con la propria centrale operativa. La guardia particolare giurata addetta alla scorta, del collega che effettua materialmente il trasporto valori deve ispezionare preventivamente i luoghi. La stessa non potrà in alcun caso trasportare denaro.



Questura di Roma

17.3.4 TRASPORTI VALORI DA EURO 1.000.000,00 FINO A EURO 2.070.000,00

Per lo svolgimento di tali servizi in aggiunta alle disposizioni di cui all'art. 17.3.3, devono essere adottate le ulteriori misure:

- Il furgone blindato munito di radiolocalizzazione deve essere scortato da una autovettura blindata, radio-collegata con a bordo due guardie particolari giurate di cui una munita di arma lunga indossanti il giubbotto antiproiettile;
- di norma l'autovettura di scorta segue sempre il mezzo che trasporta i valori, ciò all'evidente scopo di tenerlo costantemente sotto controllo e non perderlo mai di vista;
- una volta giunti nei pressi degli obiettivi ove si prelevano e depositano i valori, prima di eseguire tali operazioni, si deve effettuare un giro di perlustrazione nelle immediate vicinanze allo scopo di accertare la presenza di veicoli o persone sospette;
- l'equipaggio della scorta deve prendere conoscenza dell'itinerario da seguire e adeguare la velocità da tenere in modo che i due veicoli non si perdano di vista. Concordare eventuali segnali acustici in modo di poter avvertire, qualora non dovesse funzionare il collegamento radio, il mezzo scortato di eventuali ostacoli, come semafori, cortei di persone o altre autovetture che impediscano di svolgere efficacemente il servizio.

17.3.5 TRASPORTO VALORI SUPERIORI A EURO 2.070.000,00

I valori superiori a Euro 2.070.000,00 vanno considerati del tutto "straordinari" e, pertanto, devono essere autorizzati dal Questore.

Il titolare dell'Istituto di vigilanza è tenuto ad informare l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Ufficio C.O.T. della Questura di Roma dell'effettuazione dei servizi di trasporto valori, di entità di somme di denaro pari o superiori a duemilionesettantamila Euro, almeno 6 (sei) giorni prima o, nel caso di effettuazione di servizi non programmati, nel momento in cui l'utente ne faccia richiesta, al fine di consentire la predisposizione di piani di intervento di specifica competenza. Tale comunicazione deve essere consegnata a mano, in busta chiusa, e deve contenere tutti gli itinerari possibili, gli uomini e i mezzi impiegati, con una previsione del valore trasportato.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata al predetto Ufficio secondo le modalità concordate con lo stesso.

Le operazioni di carico e scarico dei valori devono avvenire esclusivamente in ambiti protetti (caveau).



Questura di Roma

Il furgone blindato munito di radiolocalizzazione satellitare con a bordo tre guardie particolari giurate sarà preceduto da un' autovettura staffetta con a bordo due guardie particolari giurate, di cui una munita di arma lunga, con prevalenti compiti di attenta osservazione delle condizioni di sicurezza dei luoghi lungo l'itinerario previsto, allertando, in caso di presenze sospette, l'equipaggio del furgone, la centrale operativa dell'Istituto di vigilanza e, se del caso, le Forze dell'Ordine. Il predetto mezzo blindato sarà scortato, altresì, da autovettura o furgone blindato con n. 2 guardie particolari giurate ed una di esse munita di arma lunga.

Per tutti i limiti di somme di cui al 17.3.2, 17.3.3, 17.3.4, sia con i tradizionali sistemi di trasporto sia con l'impiego di sistemi ad alta tecnologia, potrà essere considerata tollerabile un'eccedenza massima del 10%, qualora l'esatto ammontare della somma da trasportare venga comunicato tardivamente all'Istituto incaricato del servizio.

17.4 TRASPORTO VALORI A LUNGA PERCORRENZA

Il servizio di trasporto e scorta valori di portata extraprovinciale può essere effettuato con partenza dalla provincia di Roma fino alla destinazione finale del viaggio, esorbitando dai limiti territoriali propri della licenza; con possibilità, durante il viaggio di ritorno, dell'effettuazione del trasporto di valori raccolti anche presso un cliente diverso da quello destinatario del trasporto di andata e con consegna in una località dove l'Istituto è autorizzato.

L'Istituto che effettua il trasporto valori a lunga percorrenza dovrà comunicare di volta in volta i servizi da effettuare oltre che a quest'ufficio anche al Questore della Provincia nel cui territorio ha fine, qualora si intenda svolgere nuovo trasporto nel tragitto di ritorno.

17.4.1 TRASPORTO VALORI A LUNGA PERCORRENZA CON IL CONCORSO DI PIU' ISTITUTI DI VIGILANZA

I servizi di trasporto a lunga percorrenza possono essere realizzati con il concorso di più Istituti di vigilanza, rispettivamente interessati per "tratte" o "attività predefinite" nelle rispettive aree di operatività, con il ricorso alla figura dell'associazione temporanea di imprese.

Gli Istituti di vigilanza operanti in questa provincia, qualora facenti parti di A.T.I. costituite per lo svolgimento dei predetti servizi, in qualità di società capogruppo ovvero in qualità di Istituto interessato per tratte o attività predefinite (es. raccolta e smistamento dei valori o dei preziosi), devono:

- essere specificamente autorizzati dal Questore;
- ciascun Istituto interessato dovrà istituire un registro sul quale dovranno essere annotate l'operazione complessiva, il cliente per conto del quale l'intero trasporto è effettuato, la fase operativa di competenza ed il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione della stessa;



Questura di Roma

- il trasbordo dei valori ed il cambio degli equipaggi devono essere sempre effettuati in caveau idoneamente attrezzati e vigilati e debitamente autorizzati;
- i servizi a lunga percorrenza, da effettuarsi solo su autostrade o superstrade, potranno essere soggetti a limitazioni o sospensioni ove i medesimi itinerari siano interessati a trasporti di carichi eccezionali, cantieri di lavoro, o ad altre limitazioni del traffico veicolare, tale da elevare la soglia di rischio del servizio;
- L'Istituto di vigilanza, qualora società "capogruppo", dovrà produrre a quest'ufficio ed ai Questori delle province nelle quali sono ubicate le strutture utilizzate ed operano gli Istituti che partecipano allo svolgimento dei servizi, un dettagliato "progetto del trasporto" dal quale si evincano, insieme con l'operazione complessiva, le singole operazioni da compiersi, l'Istituto di vigilanza interessato per ciascuna di esse, il personale ed i mezzi di volta in volta impegnati.

17.5 TRASPORTO VALORI NOTTURNO (provinciale ed extraprovinciale)

E' fatto divieto di effettuare il servizio trasporto valori dalle 22,00 alle 06,00.

Eventuali deroghe al generale divieto di effettuazione dei servizi di trasporto valori nelle ore comprese fra le 22,00 e le 06,00 del giorno successivo, oltre che per i servizi già attivati con ampio margine nell'ambito della fascia consentita, da completarsi, per oggettive esigenze, nella fascia oraria notturna, possono essere concesse solo se giustificate da oggettive condizioni di necessità e dall'impraticabilità di soluzioni alternative e sempre che risultino compatibili con la situazione della sicurezza pubblica nella provincia.

L'autorizzazione a svolgere i servizi notturni potrà essere rilasciata previa motivata richiesta del titolare dell'Istituto di vigilanza interessato. Il trasporto valori notturno riveste, comunque, carattere di eccezionalità ed il venir meno delle situazioni oggettive che hanno reso necessaria l'autorizzazione in parola ovvero l'aggravarsi delle condizioni di sicurezza pubblica nel territorio provinciale comporteranno la revoca dell'autorizzazione medesima.

Ferme restando tutte le altre misure di sicurezza prescritte, in caso di autorizzazione al trasporto notturno e/o a lunga percorrenza, dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- il trasporto valori dovrà essere effettuato secondo le modalità prescritte per i trasporti valori eccezionali di cui all'art. 17.3.5;
- dovranno essere esclusi itinerari che per conformazione o caratteristiche di isolamento possono agevolmente prestarsi ad agguati;
- i servizi su tratte a lunga percorrenza devono essere effettuati solo su autostrade o superstrade;



Questura di Roma

- le operazioni di carico e scarico dei valori deve avvenire in una zona protetta (da caveau a caveau);
- deve essere data comunicazione preventiva alle Questure di transito e di destinazione almeno 6 (sei) giorni prima dell'effettuazione del servizio ovvero con un anticipo di almeno;
- nel caso di servizi ripetitivi e similari è sufficiente un'unica comunicazione contenente i dati relativi ai giorni, orari e province di transito, luogo di carico e/o scarico dei valori, con l'obbligo per l'Istituto di segnalare eventuali variazioni;

ART.18

(caveau dell'Istituto di vigilanza)

I caveaux degli Istituti di vigilanza devono essere muniti di adeguati mezzi di difesa attiva e passiva.

Il personale preposto al servizio di vigilanza al caveau deve verificare all'inizio del turno l'efficienza delle misure di sicurezza passiva esistenti.

L'accesso ai locali del caveau è consentito solo alle persone autorizzate e nel rispetto delle procedure fissate.

In caso di emergenza, il personale addetto dovrà provvedere alla immediata attivazione dei dispositivi di allarme, secondo le modalità stabilite nell'ordine di servizio, mantenendosi sempre in stato di isolamento dagli ambienti esterni.

Art. 19

SCORTA A BENI A BORDO DEI TRENI

La vigilanza a bordo dei treni costituisce un'attività di scorta a beni in movimento a salvaguardia del patrimonio mobile di un terzo.

L'Istituto di vigilanza interessato, previo rapporto contrattuale con la società concessionaria del trasporto ferroviario nonché previo nulla osta da parte del Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell'Interno, dovrà richiedere al Prefetto la specifica annotazione sul titolo autorizzatorio dell'esecuzione dei servizi di scorta a bordo treni e produrre a quest'Ufficio apposita istanza finalizzata all'approvazione del relativo regolamento di servizio.

Il servizio a bordo treno può essere effettuato sia nel viaggio d'andata che in quello di ritorno, non necessariamente con il medesimo treno o nell'arco della stessa giornata purché abbia conclusione nella provincia nella quale il servizio stesso ha avuto origine.

La stazione di arrivo del personale di scorta non dovrà necessariamente coincidere con il capolinea della tratta, ma, per tragitti di durata superiore all'orario di lavoro delle guardie particolari



Questura di Roma

giurate, coinciderà di norma con la stazione prossima alla conclusione dell'orario di servizio e del servizio stesso, salvo cambio del personale di vigilanza con altro appartenente ad Istituto abilitato ad iniziare il servizio nella provincia

La durata del servizio, compreso l'eventuale viaggio di ritorno, per servizi che si sviluppano nell'arco della stessa giornata, non dovrà mai superare l'orario di lavoro giornaliero previsto dal CCNL, a garanzia della sicurezza degli operatori ed del corretto svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'impiego delle guardie particolari nel predetto servizio di scorta è subordinato alla frequentazione delle stesse di un corso di aggiornamento ed al conseguimento dell'attestato di idoneità rilasciato dal Direttore del Servizio di Polizia Ferroviaria.

Le guardie particolari giurate opereranno disarmate, ma dovranno essere munite di idonei apparati telefonici portatili in grado di assicurare i collegamenti sia a bordo treno che con uffici Polfer, la sala operativa dell'istituto di vigilanza, ed i servizi di emergenza e pronto soccorso, nonché di efficaci apparati di illuminazione. Esse vestiranno l'uniforme approvata, sopra la quale indosseranno una pettorina fornita dalla società concessionaria del servizio di trasporto ferroviario al fine di identificarne gli specifici compiti.

Alle guardie particolari giurate adibite alla scorta ai treni sono affidati compiti di tutela del patrimonio aziendale (carrozze, sedili, beni di arredo) e di salvaguardia dei beni in dotazione al personale di bordo (denaro, emettitrici di biglietti, dotazioni di servizi, etc).

Nell'espletamento del servizio le guardie particolari giurate dovranno rilevare anche elementi di rischio per la sicurezza dei beni aziendali (ad es. bagagli abbandonati, oggetti pericolosi) ed eventuali situazioni di criticità che dovessero verificarsi, informando tempestivamente il personale responsabile del treno. Esse, inoltre, dovranno dare immediata notizia al Compartimento di polizia ferroviaria territorialmente competente di qualsiasi situazione di criticità rilevante per l'ordine e la sicurezza pubblica o che comunque richieda l'intervento delle Forze di polizia.

Le guardie particolari giurate dovranno supportare, se richiesto, l'attività della Polizia Ferroviaria, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 139 del T.U.L.P.S.

A tale riguardo, prima di intraprendere il servizio di scorta, le guardie particolari giurate dovranno prendere contatto con la Centrale Operativa del Compartimento di Polizia Ferroviaria competente per territorio, per eventuali comunicazioni di interesse.

e

ART. 20 (SCORTA A BENI TRASPORTATI DALL'UTENTE)

Trattasi di servizio di scorta a beni il cui trasporto è curato dall'utente.

Il servizio di scorta dovrà essere effettuato da almeno due guardie particolari giurate, in uniforme, armate, ed indossanti il giubbotto antiproiettile, a bordo di autovettura con i contrassegni dell'istituto e radiocollegata con la centrale operativa.



Questura di Roma

Le guardie particolari giurate destinate al servizio di scorta debbono attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite loro dal responsabile dell'istituto di vigilanza, concernenti le modalità con le quali il servizio deve essere eseguito.

Quando i beni da scortare sono soggetti a particolare disciplina (vedi ad es. il trasporto di esplosivi) la scorta deve essere predisposta in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Quando si tratta di scorta a beni di rilevante valore economico la scorta deve essere effettuata da almeno tre guardie giurate.

L'istituto concorda di volta in volta con il cliente gli itinerari da percorrere evitando quelli che per le loro caratteristiche potrebbero più facilmente celare insidie.

La centrale operativa dell'istituto rimane in costante ascolto radio verificando frequentemente la posizione ed acquisendo altre eventuali notizie dall'equipaggio di scorta.

Il caposcorta segnala tempestivamente alla centrale operativa ogni situazione che, per qualsiasi motivo, possa destare sospetto.

Gli itinerari debbono, comunque, essere frequentemente cambiati compatibilmente con la situazione geografica dei luoghi in cui deve essere espletato il servizio.

Durante gli spostamenti l'autovettura dell'Istituto segue a distanza di sicurezza quella dell'utente.

Compatibilmente alla situazione della viabilità e al rispetto delle norme di circolazione, durante gli spostamenti, sono da evitare le soste. In caso di sosta durante il percorso le guardie particolari giurate alertano al massimo l'attenzione.

Devono essere comunicati alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura i servizi di scorta secondo le modalità stabilite all'art.5 del presente regolamento ed, altresì, debbono essere specificati il tipo di bene da scortare, ed il luogo di destinazione.

TITOLO III (DISPOSIZIONI FINALI)

ART.21

I titolari degli istituti devono tenere a disposizione degli organi di controllo ogni documentazione concernente l'attività svolta nonché quella prescritta dal presente regolamento. In caso di verifica da parte degli organi competenti la consultazione della predetta documentazione deve essere contestuale ed agevolata, consentendo l'eventuale acquisizione di copia degli atti ritenuti utili da parte degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Durante l'assenza del titolare dovrà sempre essere presente un suo delegato che assolverà a dette incombenze in sede di controllo.

I registri e la documentazione previsti nel presente regolamento devono essere conservati per almeno cinque anni dall'ultima annotazione presso la sede dell'Istituto.



Questura di Roma

Art.22

I titolari degli Istituti di vigilanza cureranno la massima diffusione al personale dipendente del presente regolamento che deve essere tenuto a disposizione per un'agevole consultazione presso gli uffici dell'istituto stesso.

Gli stessi titolari dovranno portare a conoscenza i propri committenti delle norme che disciplinano il servizio da questi richiesto al fine di contenerlo entro i limiti stabiliti dal presente regolamento.

Ogni violazione da parte dei titolari degli Istituti di vigilanza e delle singole guardie particolari giurate alle norme contenute nel presente regolamento costituisce violazione dell'art. 17 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931.

ART.23

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 16 Maggio 2005.

Dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari precedentemente emanate.

Roma, 12 Aprile 2005¹¹

IL QUESTORE

(F.L.V.)

